

***ELENCO
MATERIE
OGGETTO
DI
SEGNALAZIONE
WHISTLEBLOWING***

D) ELENCO DEGLI ATTI DELL'UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE NAZIONALI

Il riferimento ai sopra citati atti è da intendersi come “dinamico”. Ne consegue che se l’atto è modificato o sostituito, il riferimento riguarda l’atto modificato o il nuovo atto.

Si elencano di seguito in veste schematica i settori di interesse, gli atti dell’Unione Europea nonché le disposizioni attuative nazionali.

Parte I B Allegato al d.lgs. 24/2023	
SETTORI	ATTI DELL'UE E RELATIVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE NAZIONALI
Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo Protezione dei consumatori e degli investitori: <ul style="list-style-type: none">- nei mercati dei servizi finanziari e dei capitali dell’Unione; Protezione nei settori: - <ul style="list-style-type: none">bancario- Del credito- Dell’investimento- Dell’assicurazione e riassicurazione- Delle pensioni professionali o dei prodotti pensionistici individuali,- dei titoli- dei fondi di investimento,- dei servizi di pagamento e delle attività che beneficiano del mutuo riconoscimento (All. 1 direttiva 2013/36/UE).	Normative specificate nell’Allegato 1, Parte I, lett. B del d.lgs. 24/2023

Parte II Allegato al d.lgs. 24/2023	
SETTORI	ATTI DELL'UE E RELATIVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE NAZIONALI
Servizi finanziari	i) d. lgs. 16 aprile 2012, n. 47, recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); art. 8, d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante T.U.

delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

ii) d. lgs. 13 dicembre 2018, n. 147, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;

iii) d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

iv) regol. (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CEE, 2003/125/CEE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1);

v) d. lgs. 12 maggio 2015, n. 72, recante attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

vi) d. lgs. 18 aprile 2016, n. 71, recante attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE; d. lgs. 3 agosto 2017, n. 129,

recante attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regol. (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regol. (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regol. (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016;

vii) regol. (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regol. titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65 (UE e del regol. (UE) n. 236/2012;

viii) regol. (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;

ix) regol. (UE) 2365/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regol. (UE) n. 648/2012;

x) d. lgs. 21 maggio 2018, n. 68, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa;

xi) regol. (UE) 1129/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE.

<p>Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo:</p>	<p>i) d. lgs. 25 maggio 2017, n. 90, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regol. (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regol. (CE) n. 1781/2006;</p> <p>ii) regol. (UE) 847/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regol. (CE) n. 1781/206 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).</p>
<p>Sicurezza dei trasporti</p>	<p>i) regol. (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regol. (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione</p> <p>ii) d. lgs. 15 febbraio 2016, n. 32, recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione;</p> <p>iii) d. lgs. 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri.</p>
<p>Tutela dell'ambiente</p>	<p>i) d. lgs. 18 agosto 2015, n. 145, recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la dir. 2004/35/CE.</p>

- **atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea** (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE.
- **atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali** (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;
- **atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.** In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Ue.

II) VIOLAZIONI DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PREVISTI NEL D. LGS. N. 231/2001;

III) TABELLA REATI PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL D. LGS. N. 231/2001

Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'U.E. o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	artt. 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, co. 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (c.p.)
Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati	1) artt. 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies (c.p.); 2) artt. 615-quater e 615-quinquies (c.p.), 3) artt. 491-bis e 640-quinquies (c.p.), salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'art. 1, co. 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105
Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata	artt. 416, sesto co., 416-bis, 416-ter e 630 (c.p.), delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall' art. 416-bis; delitti ex art. 74 TU stupefacenti n. 309/1990
Art. 25. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	artt. 318, 321, 322, co. primo e terzo, e 346-bis (c.p.); delitti di cui agli artt. 314, primo co., 316 e 323 (c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'U.E.

<p>Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</p>	<p>Art. 453 c.p.;</p> <p>artt. 454, 460 e 461 c.p.</p> <p>art. 455 c.p.</p> <p>artt. 457 e 464, secondo co. c.p.</p> <p>art. 459 c.p.;</p> <p>art. 464, primo co. c.p.</p> <p>artt. 473 e 474 c.p.</p>
<p>Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio</p>	<p>Artt. 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater (c.p.)</p> <p>artt. 513-bis e 514 (c.p.)</p>
<p>Art. 25-ter. Reati societari</p>	<p>1) delitto di false comunicazioni sociali previsto: a) dall'art. 2621 cod. civ.; b) dall'art. 2621-bis cod. civ.; c) art. 2622 cod. civ.; d) in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'art. 2622, terzo co., cod. civ.;</p> <p>2) reato di falso in prospetto: sia la contravvenzione prevista dall'art. 2623, primo co., cod. civ. sia il delitto, previsto dall'art. 2623, secondo co., cod. civ.;</p> <p>3) contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'art. 2624, primo co., cod. civ.;</p> <p>4) delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'art. 2624, secondo co., cod. civ.;</p> <p>5) delitto di impedito controllo, previsto dall'art. 2625, secondo co., cod. civ.;</p> <p>6) delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'art. 2632 cod. civ.,</p> <p>7) delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'art. 2626 cod. civ.;</p> <p>8) contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 cod. civ.</p> <p>9) delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'art. 2628 cod. civ.;</p>

	<p>10) delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'art. 2629 cod. civ.;</p> <p>11) delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'art. 2633 cod. civ.;</p> <p>12) delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'art. 2636 cod. civ.;</p> <p>13) delitto di aggio, previsto dall'art. 2637 cod. civ., di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'art. 2629-bis cod. civ.;</p> <p>14) delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'art. 2638, primo e secondo co., cod. civ.;</p> <p>15) delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo co. dell'art. 2635 cod. civ., e nei casi di istigazione di cui al primo co. dell'art. 2635-bis cod. civ.</p> <p>16) delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019;</p>
Art. 25-quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal c.p. e dalle leggi speciali
Art. 25-quater.1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	art. 583-bis c.p.
Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale	<p>1) artt. 600, 601, 602 e 603-bis (c.p.);</p> <p>2) per i delitti di cui agli artt. 600-bis, primo co., 600-ter, primo e secondo co., anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, e 600-quinquies (c.p.);</p> <p>3) per i delitti di cui agli artt. 600-bis, secondo co., 600-ter, terzo e quarto co., e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater (c.p.).</p>
Art. 25-sexies. Abusi di mercato	reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo

	I-bis, capo II, del T.U. di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 5
Art. 25-septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	art. 589 c.p., commesso con violazione dell'art. 55, co. 2, del D. Lgs. att. della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; delitto di cui all'art. 589 c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; delitto di cui all'art. 590, terzo co., c.p. , commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Art. 25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 (c.p.)
Art. 25-octies.1. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	1) art. 493-ter c.p. ; 2) art. 493-quarter c.p.; art. 640-ter c.p.. 3) ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal c.p., quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente 4) In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 512-bis c.p. ,
Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	artt. 171, primo co., lettera a-bis), e terzo co., 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633
Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.

SEGNALAZIONI ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING

1) legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato o dell'amministrazione pubblica), posto che la nuova disciplina mira a tutelare l'integrità dell'ente persona giuridica e a ricomprendere "tutte quelle situazioni in cui si vanifica l'oggetto o le finalità delle attività poste in essere nel settore pubblico e privato per la piena realizzazione delle finalità pubbliche, che ne devino gli scopi o che ne minino il corretto agire".

Le contestazioni escluse in quanto legate a un interesse personale del segnalante non sono, pertanto, considerate segnalazioni whistleblowing e, quindi, potranno essere trattate come segnalazioni ordinarie, laddove lesive di principi o prescrizioni contenute, ad esempio, nel Codice etico o nel regolamento del personale. Pertanto, tali violazioni potranno essere segnalate attraverso le procedure già in precedenza adottate dall'ente o di cui l'ente intenda dotarsi;

2) in materia di sicurezza e difesa nazionale;

3) relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali, alle quali continua dunque ad applicarsi la disciplina di segnalazione ad hoc (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente).

Resta poi ferma la normativa in materia di: i) informazioni classificate; ii) segreto medico e forense; iii) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali; iv) norme di procedura penale sull'obbligo di segretezza delle indagini; v) disposizioni sull'autonomia e indipendenza della magistratura; vi) difesa nazione e di ordine e sicurezza pubblica; vii) nonché di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati.